



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)  
e-mail-tft: [tft.campania@lnd.it](mailto:tft.campania@lnd.it)



## Stagione Sportiva 2020/2021

### Comunicato Ufficiale n. 22/TFT del 6 novembre 2020

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Sez. Disciplinare

#### COMUNICATO UFFICIALE N. 22/TFT (2020/2021)

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale – Sez. Disciplinare  
nella riunione tenutasi in Napoli il 2 novembre 2020,

ha adottato le seguenti decisioni:

#### MOTIVI

##### FASC. 254

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente), avv. M. Sepe, avv. I. Simeone; Avv. V. Pecorella.

Proc.4541/36pfi20-21/MDL/ep del 14.10.2020 (Campionato Regionale U.17 di Calcio a Cinque).

##### DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Luigi Ferrara n. 9.06.1979, all'epoca dei fatti Presidente della società ASD Atletico Savianoottaviano, per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del C.G.S., anche in relazione all'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, e agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatore: Angelo La Marca n. 27.04.2006 (gara del 22.12.2019), per violazione dell'art. 4, comma 1, anche in relazione all'art. 32, comma 2, del C.G.S.; agli artt. 39 e 43 delle NOIF; dirigente accompagnatore: Paolino Fuschillo (1 gara) della società ASD Atletico Savianoottaviano, per la violazione dell'art. 4, comma 1, del CGS, anche in relazione all'art. 7, comma 1, dello Statuto Sociale, agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF; la società ASD Atletico Savianoottaviano, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società ASD Atletico Savianoottaviano, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Paolino Fuschillo con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del presidente Sig. Luigi Ferrara l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La ASD Atletico Savianoottaviano, ed il suo presidente Sig. Luigi Ferrara, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per

l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Angelo La Marca tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Paolino Fuschillo la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Luigi Ferrara la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società ASD Atletico Savianoottaviano la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 500,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la società ASD Atletico Savianoottaviano, alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impiegato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato; pertanto, la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

#### **DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al sig. Luigi Ferrara la sanzione della inibizione di mesi due (2), al sig. Angelo La Marca due giornate di squalifica; al sig. Paolino Fuschillo la sanzione della inibizione di mesi due (2); alla società ASD Atletico Savianoottaviano, la sanzione dell'ammenda di euro trecento,00 (300,00) e la penalizzazione di punti uno (1), da scontarsi nella corrente stagione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

Così deciso in Napoli, in data 2.11.2020

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**FASC.253**

**Componenti: avv. A. Frojo (Presidente), avv. M. Sepe, avv. I. Simeone; Avv. V. Pecorella.**

**Proc.4489/80pfi20-21/MDL/mf del 13.10.2020 (Campionato Under 19 e Under 14 Provinciale SA).**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Tolomeo Giuseppe n. 16.09.1943, all'epoca dei fatti Presidente della società ASD GS Audax Herajon 1956 (ora ASD GS Herajon 1956), per la violazione dell'art. 2, comma 1, degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 2 e 7, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; dirigenti accompagnatori: Landi Emilio (2 gare Under 19 e 1 gara Giovanissimi Under 14); Esposito Domenico (1 gara Giovanissimi Under 14) e sig.ra De Cesare Simona (3 gare giovanissimi Under 14) della società ASD GS Audax Herajon 1956 (ora ASD GS Herajon 1956), per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 32, commi 2 e 7, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF; la società ASD GS Audax Herajon 1956 (ora ASD GS Herajon 1956), per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società ASD GS Audax Herajon 1956 (ora ASD GS Herajon 1956), malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiale sigg Landi Emilio (2 gare Under 19 e 1 gara Giovanissimi Under 14), Esposito Domenico (1 gara Giovanissimi Under 14) e sig.ra De Cesare Simona (3 gare giovanissimi Under 14) con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del presidente Sig. Tolomeo Giuseppe l'omesso tesseramento e

l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La ASD GS Audax Herajon 1956 (ora ASD GS Herajon 1956) ed il suo presidente Sig. Tolomeo Giuseppe non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il dirigente Landi Emilio la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per il dirigente Esposito Domenico la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente sig.ra De Cesare Simona la sanzione di mesi nove (9) di inibizione; per il Presidente Tolomeo Giuseppe la sanzione di mesi dodici (12) di inibizione; per la società ASD GS Audax Herajon 1956 (ora ASD GS Herajon 1956) la penalizzazione di punti sei (6) in classifica ed € 1.200,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. ASD GS Audax Herajon 1956 (ora ASD GS Herajon 1956) alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori erano stati impiegati in gara, senza essere stati tesserati, con grave nocimento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato; pertanto, la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M., Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

#### **DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare; al Sig. Tolomeo Giuseppe la sanzione di mesi nove (9) di inibizione, al sig. Landi Emilio la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione, al sig. Esposito Domenico la sanzione di mesi due (2) di inibizione; alla sig.ra De Cesare Simona la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; alla società ASD GS Audax Herajon 1956 (ora ASD GS Herajon 1956) la sanzione dell'ammenda di euro settecento,00 (700,00) e la penalizzazione di punti sei (6) da scontare nella corrente stagione (dei quali due -2- da scontare nel Campionato Under 19 e quattro -4- nel campionato Under 14 Provinciale SA). Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

Così deciso in Napoli, in data 2.11.2020

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**Publicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 6 novembre 2020.**

**Il Segretario  
Andrea Vecchione**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**